

## *Iuris tantum - Diritto civile e commerciale per l'articolazione RIM*

### **Approfondimenti**

Unità 3, Lezione 9, par. 6, pag. 207

#### **La vendita di cosa altrui**

La vendita di cosa altrui configura un'ipotesi in cui il venditore non è proprietario della cosa che vende, ma (se non è un truffatore) si presume che conti di divenirlo al più presto. Possiamo dunque vendere una cosa che non ci appartiene, ma che siamo certi di poter reperire sul mercato.

L'**art. 1478** c.c., nel prevedere questo tipo di vendita, stabilisce che il compratore diventa proprietario della cosa nel momento in cui il venditore ne acquista la proprietà dall'originario titolare, senza bisogno di porre in essere due diversi contratti di vendita.

Se, per ipotesi, il venditore non riuscisse a procurarsi la proprietà della cosa andrebbe incontro alle normali conseguenze previste per l'inadempimento, e cioè la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.